

usg@mailbox.governo.it

seggen@postacert.sanita.it

gabinetto.ministro@pec.interno.it

protocollo.centrale@pec.iss.it

comitato.nazionale@cert.cri.it

inmp@pec.inmp.it

conferenza@pec.regioni.it

agenas@pec.agenas.it

segreteria@pec.sisac.info

anci@pec.anci.it

segreteria@pec.fnomceo.it

federazione@cert.fnopi.it

info@associazioneitalianamedici.com

associazionevittimedeldovere@pec.it

ansa@pec.ansa.it

amministrazione@pec.agi.it

dsb@adnkronos.com

segreteria@italpress.com

Spett.le
- Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Ministero della Salute

- Ministero dell'Interno

- Istituto Superiore della Sanità

- CRI – Croce Rossa Italiana

- INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà

- Presidenti delle Regioni

- AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- SISACS – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati

- ANCI – Associazione Nazionale Comuni di Italia

- FINOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri

- Ordine nazionale degli infermieri

- Associazione Italiana Medici

- Associazione Vittime del Dovere

e p.c.
ANSA

Agenzia Giornalistica Italiana

Adnkronos

Italpress

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLO *STATUS* DI “VITTIME DEL DOVERE” AI
MEDICI, INFERMIERI E PERSONALE SANITARIO DECEDUTI O RIMASTI
INFERMI IN CONSEGUENZA DEL “COVID-19” CONTRATTO NEL-
L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI**

SINTESI DELL'INIZIATIVA:

L'Associazione **DDT – Diritti, Difesa, Tutela – CORONAVIRUS** con la presente iniziativa sollecita l'ampliamento della platea dei soggetti ai quali riconoscere l'attuale **status di "vittime del dovere"** con l'inserimento, in essa, dei **medici, infermieri e personale sanitario** che, nell'ambito dell'attività di soccorso e di prestazioni sanitarie svolte nel periodo emergenziale a seguito del COVID-19, siano deceduti o rimasti gravemente infermi.

i. L'Associazione DDT – Diritti, Difesa, Tutela – CORONAVIRUS. Presentazione

L'Associazione è stata costituita senza scopo di lucro e con il primario fine di fornire supporto e contributo informativo, in termini di **DIRITTI, DIFESA e TUTELA**, in relazione alle situazioni pregiudizievoli che possano derivare da eventi, nazionali e/o internazionali, come quello del c.d. "coronavirus", che interessano la collettività.

L'Associazione è nata poi, con lo scopo di fornire, a coloro che si trovano a fronteggiare situazioni di pregiudizio derivante dal "coronavirus", un immediato e solido punto di riferimento nel variegato complesso "normativo", composto da leggi, decreti, circolari, provvedimenti, raccomandazioni ecc. che, nell'attuale situazione di emergenza, si sta giornalmente stratificando, nonché nell'attuale contesto di sovrabbondanza di fonti informative (con riferimento ai provvedimenti legislativi e ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si rimanda alla pagina "Tutela Imprese" del sito (titolo: "Iniziativa Legislative").

Per approfondimenti si rimanda al sito web dell'Associazione:
www.ddtdirittidifesatutelacoronavirus.it

ii. Il personale medico, infermieristico e sanitario e l'emergenza COVID-19. I decessi.

L'attenzione del Governo, in fase emergenziale, si è concentrata (vedi D.L. 14 del 9 marzo 2020), principalmente, sulle misure straordinarie per l'assunzione di medici, infermieri e personale sanitario, compreso il richiamo dei sanitari in pensione prevedendo una serie di disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

E' stata, così, già marcata dal Governo, con lo specifico intervento legislativo, la centralità di dette figure professionali con: la previsione di assunzione degli specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; le misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN; le misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; l'incremento delle ore della specialistica ambulatoriale; la sorveglianza sanitaria; le unità speciali di continuità assistenziale; l'assistenza a persone e alunni con disabilità; l'attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario.

L'elenco del personale medico deceduto per COVID-19 ha superato, secondo alcune autorevoli fonti¹, il numero di 150 unità. Ad esse si aggiungono le ulteriori vittime appartenenti al personale infermieristico e sanitario.

iii. Le “vittime del dovere”. L’attuale *status*. I sussidi economici.

Sono **vittime del dovere** gli operatori di polizia e i dipendenti pubblici deceduti per effetto diretto delle lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nelle seguenti situazioni: nel contrasto di ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Sono considerate vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.

Il ministero dell'Interno provvede al riconoscimento dello *status* di **vittima del dovere** per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere.

Il ministero dell'Interno prevede un'attività solidaristica dedicata alle “**vittime del dovere**”.

Il dipartimento della Pubblica Sicurezza **sostiene con sussidi economici i familiari dei deceduti o feriti nell'espletamento del servizio.**

La definizione di “**vittima del dovere**” è, poi, scolpita nel parere del Consiglio di Stato², secondo cui <<il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio; quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso>>.

iv. Gli attuali riferimenti normativi

¹ Il numero è reso pubblico dal sito della [FNOMCeO](http://www.fnomceo.it), la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

² CdS, sezione prima, n.2364 dell'8 giugno 2011;

Lo *status* di “**vittima del dovere**” è disciplinato dall'art. 1, comma 563 della Legge n. 266 del 2005 unitamente alla precedente Legge n. 466 del 1980.

Ai sensi dell'art. 1, comma 563, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per “**vittime del dovere**” devono intendersi <<i> i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466³, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità

³ Legge n. 466 del 13 agosto 1980, art. 3 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche: <<3. *Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni*>>. L'elargizione prevista dal precedente articolo è stata elevata a lire 150 milioni dall'art. 2 della L. 302/1990 e ad euro 200 milioni dall'art. 2 del D.L. 337/2003 (cfr. anche L. 388/2000; e commi da n. 562 a n. 565 della L. 266/2005). Con la L. 244/2007, art. 2, comma 105 è stato previsto che <<A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106>>. Con la L. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, all'art. 1), comma 211) è stato previsto che <<A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (in G.U. 297/2016 –n.d.r.), ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990 n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi>>. (Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 13-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157).

I benefici fiscali richiamati dalla L. 232 del 2016 sono:

- quelli di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. 23 novembre 1998 n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata): <<5. *Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000>>. Per l'aumento dell'importo dell'assegno vitalizio si richiama l'art. 4, comma 238, della L. 24 dicembre 2003, n. 350: <<238. *Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili*>>;*

permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità». Il successivo comma 564 aggiunge che sono «equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»>>.

Ai sensi dell'art. 1, comma 564 della L. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006) <<Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative>>⁴.

- v. ***La Proposta di modifica (integrazione) legislativa o di emanazione di nuova specifica legge con la quale riconoscere lo status di “vittima del dovere” ai medici, infermieri e personale sanitario che, nell'ambito dell'attività di soccorso e di prestazioni sanitarie svolte nel periodo emergenziale a seguito del COVID-19, siano deceduti o rimasti gravemente infermi. Obiettivi.***

Il COVID-19 e l'emergenza sanitaria che ne è conseguita ha costituito un evento mondiale straordinario ed eccezionale e il lavoro svolto dai medici, dagli infermieri e dal personale sanitario, per contrastare la diffusione della specifica pandemia, per le ragioni di urgenza e per le modalità con le quali è stata affrontata può essere configurato, anche per le finalità di tutela della salute pubblica, al pari di quello svolto da altri soggetti ai quali è già riconosciuto normativamente **lo status di vittima del dovere**.

Ricorrono, invero, i presupposti sia di natura oggettiva che soggettiva per il riconoscimento di detto *status*: quanto ai primi è evidente l'esistenza del rischio, assunto da detti soggetti nell'espletamento della propria attività, che riveste il carattere della eccezionalità (andando, quindi oltre il rischio che può determinare l'invalidità per causa di servizio) superando oltre quello ordinario proprio della specifica professione⁵; quanto al secondo, la patologia (infermità/decesso) è conseguente all'esecuzione delle

-
- quelli di cui all'art.3, comma 2, della legge 3 agosto 2004 n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice): <<2. *La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)*>>.

⁴ Si richiamano, poi, per completezza le ulteriori disposizioni legislative, con fini solidaristici, riferite alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del terrorismo nonché le ulteriori norme (D.L. 159/2007 convertito nella L. 222/2007) che prevedono, poi, l'estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti.

⁵ cfr. *ex multis* Cons. St. Sez. III, 11.8.15 n.3916; Sez. III 11.4.14 n.1794; TAR, Lecce sez. III, 10.3.15 n.813.

prestazioni di soccorso anche a tutela dell'incolumità pubblica e ciò anche in considerazione dell'elevato grado di trasmissibilità del virus tra la collettività.

L'ontologica diversità dei rischi, quello legato al COVID-19 eccezionale, l'altro, quello ordinario, inerente l'esercizio dell'attività d'istituto⁶ determina la corrispondenza, in simmetria delle specifiche provvidenze - quella prevista per la vittima del dovere e quella per causa di servizio⁷, anche per la categoria dei medici, infermieri e del personale sanitario, che non è suscettibile di essere messa in discussione e ciò in forza delle particolari modalità (emergenza e non conoscenza del fenomeno del virus COVID-19 dal punto di vista medico) d'esecuzione delle operazioni svolte dai predetti professionisti nel corso del servizio.

L'obiettivo dell'iniziativa è, quindi, quello del riconoscimento dello *status* di vittime del dovere in capo al personale medico, infermieristico e sanitario, attraverso un intervento legislativo, integrativo e/o modificativo del complesso normativo vigente tale da consentire di beneficiare delle specifiche provvidenze.


La natura del diritto sarà prevalentemente assistenziale.

Dovrà essere prevista, conseguentemente all'ampliamento dell'attuale platea dei soggetti ai quali riconoscere lo status di vittime del dovere, l'integrazione del fondo ad esse destinato sul quale graveranno economicamente i riconoscimenti economici.

L'Associazione DDT – Diritti, Difesa, Tutela CORONAVIRUS resta a disposizione per integrare il presente contributo.

Roma, 18 maggio 2020

ASSOCIAZIONE DDT
DIRITTI DIFESA TUTELA CORONAVIRUS
Il Presidente
avv. Alessandro Alicicco



⁶ Cfr. Cass. Sez. Unite, 10791 del 4 maggio 2017.

⁷ Cfr. CdS, sez. IV, 12.12.2000 n.11065; Id. sez. VI, 14.03.06 n. 4042.